



Foglio informativo

Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) – Autocomparazione

1. Autocomparazione con “regola del dimezzamento con limitazione dei due mesi” (art. 16 cpv. 1 lett. a n. 1 e cpv. 3 OIP).....	1
2. Autocomparazione illimitata secondo la “regola dei 30 giorni”	2
2.1. Condizioni per l'autocomparazione illimitata secondo la “regola dei 30 giorni” riduzioni di prezzo successive (art. 16 cpv. 1 lett. a n. 2 e cpv. 3 OIP)	2
2.2. Interruzione temporanea dell'offerta (art 16 cpv. 1 lett. a n. 2 e cpv. 3 ^{bis} OIP)	4
3. Obbligo di rendere verosimile (art. 16 cpv. 2 in fine OIP)	5



**1. Autocomparazione con “regola del dimezzamento con limitazione dei due mesi”
(art. 16 cpv. 1 lett. a n. 1 e cpv. 3 OIP)**

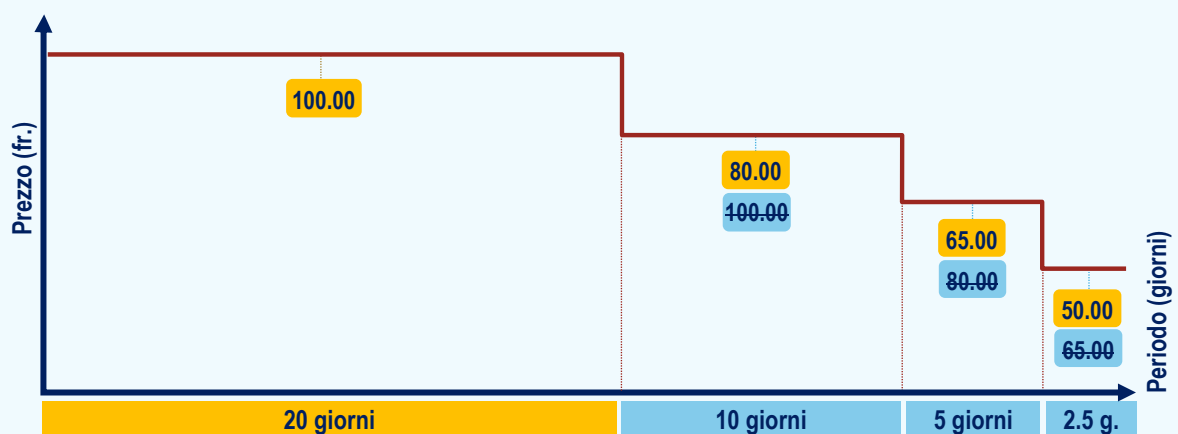
→ ¹ Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) [...]:

1. fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare.

- Il fornitore deve aver effettivamente praticato il prezzo indicato a titolo comparativo (=prezzo comparativo),
- immediatamente prima di indicare il nuovo prezzo da pagare,
- per la stessa merce / per lo stesso servizio.

→ ³ Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 [...] può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato [...] praticato, ma al massimo per due mesi.

- Il periodo di comparazione (= periodo durante il quale si indica il prezzo effettivamente da pagare + il prezzo comparativo) può durare al massimo la metà del periodo (precedente) durante il quale il prezzo comparativo è stato effettivamente praticato, e
- non può durare più di 2 mesi. Pertanto, anche se il commerciante ha venduto un prodotto per es. per 10 mesi a un determinato prezzo, potrà utilizzare tale prezzo come prezzo comparativo solo per 2 mesi, che è la durata massima.



Prezzo al minuto = Prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri, inclusa IVA, tasse e supplementi non facoltativi.

Prezzo comparativo = Ulteriore prezzo che può essere indicato in aggiunta al prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri.

La merce X viene offerta per 20 giorni a 100 franchi.

Subito dopo, viene offerta per 10 giorni a 80 franchi anziché a 100 franchi,

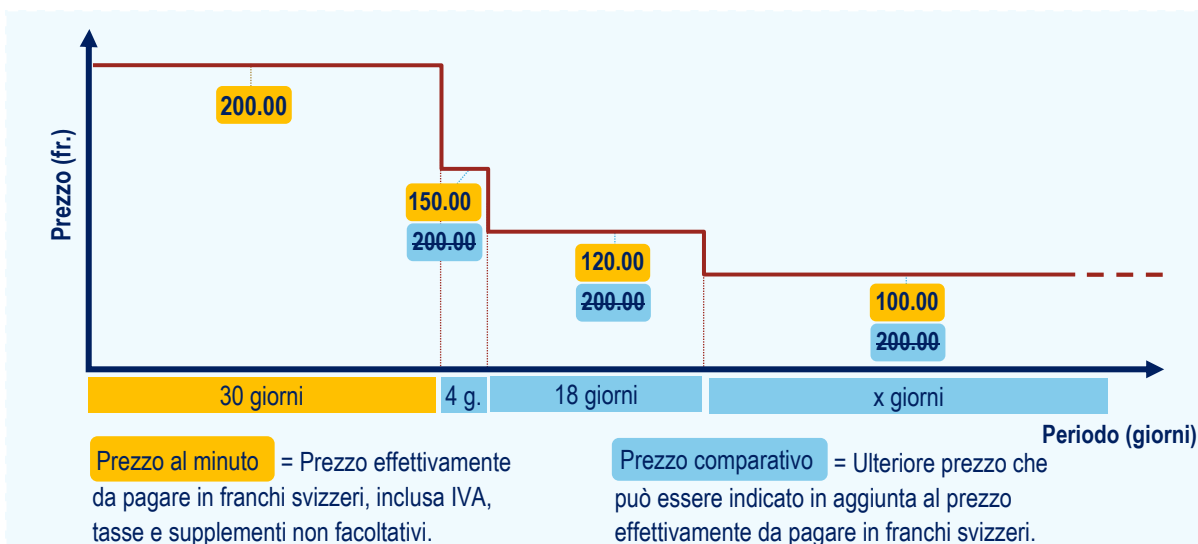
poi per 5 giorni a 65 franchi anziché a 80 franchi

e infine per 2,5 giorni a 50 franchi anziché a 65 franchi.

2. Autocomparazione illimitata secondo la “regola dei 30 giorni”

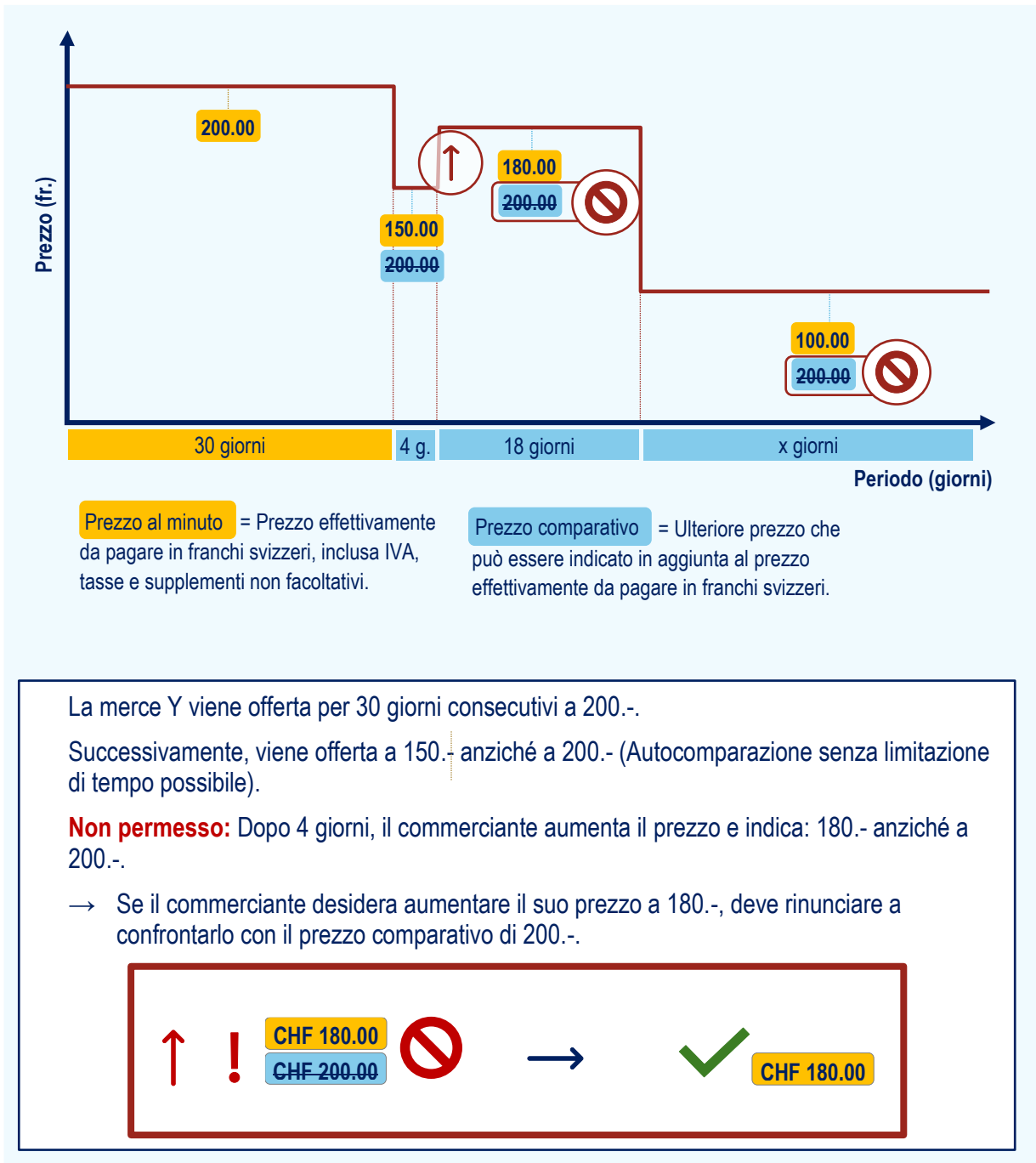
2.1. Condizioni per l'autocomparazione illimitata secondo la “regola dei 30 giorni” (art. 16 cpv. 1 lett. a n. 2 e cpv. 3 OIP) – riduzioni di prezzo successive

- ¹ Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se
- ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) [...]:
 - per almeno 30 giorni consecutivi.
- Il fornitore deve aver effettivamente praticato il prezzo indicato a titolo comparativo (=prezzo comparativo),
 - per la stessa merce / per lo stesso servizio,
 - durante almeno 30 giorni successivi. Ciò significa che, per poter essere utilizzato successivamente come prezzo comparativo, il prezzo non dovrà variare per almeno 30 giorni.
- ³ [...] Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive.
- Il prezzo comparativo può quindi essere indicato a titolo di comparazione senza limiti di tempo. Il periodo di comparazione (= periodo durante il quale si indica il prezzo effettivamente da pagare + il prezzo comparativo) è quindi illimitato.
 - Il prezzo comparativo può essere indicato a titolo di confronto per tutte le riduzioni di prezzo successive.
 - Il fornitore che propone più riduzioni consecutive di prezzo può fare riferimento al prezzo praticato per almeno 30 giorni consecutivi **prima della prima riduzione** di prezzo.
 - Il prezzo comparativo (iniziale) può quindi continuare a essere indicato a titolo di comparazione in caso di riduzioni multiple, a condizione che vi sia una costante riduzione del prezzo, quindi che il prezzo al minuto continui a diminuire.



La merce Y viene offerta per 30 giorni consecutivi a 200 franchi.
Successivamente, viene offerta a 150 franchi anziché a 200 franchi (Autocomparazione senza limitazione di tempo possibile).
Dopo 4 giorni, la merce Y viene offerta a 120 franchi anziché a 200 franchi (Autocomparazione senza limitazione di tempo possibile).
Dopo 18 giorni, viene offerta a 100 franchi anziché a 200 franchi (Autocomparazione senza limitazione di tempo possibile).

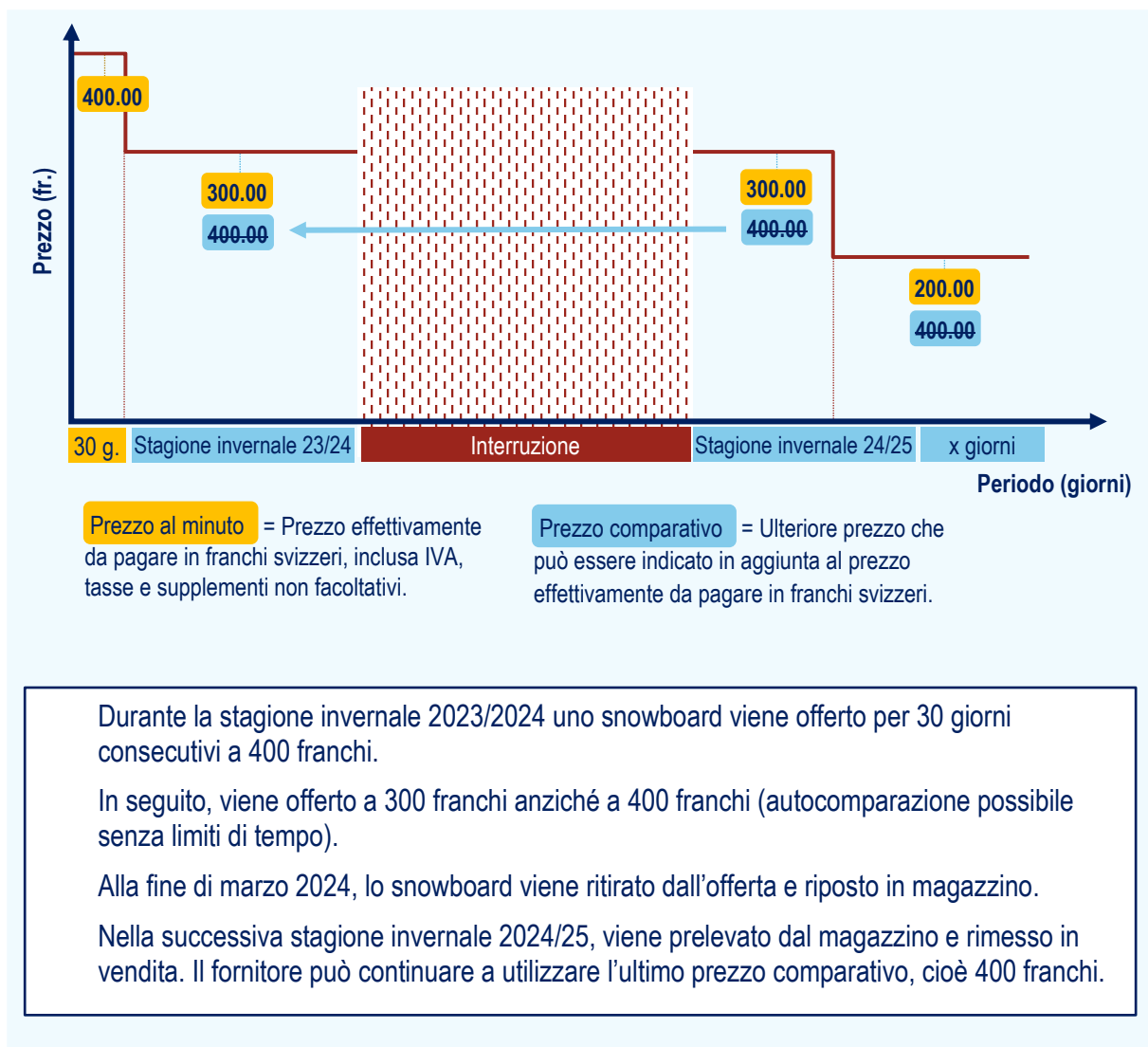
- Se il commerciante vuole aumentare il prezzo dopo averlo inizialmente ridotto, deve rinunciare a una comparazione dei prezzi. Successivamente, se pratica nuovamente un determinato prezzo per un periodo di 30 giorni consecutivi, potrà procedere a un nuovo comparazione con tale prezzo.



2.2. Interruzione temporanea dell'offerta (art 16 cpv. 1 lett. a n. 2 e cpv. 3^{bis} OIP)

→ ^{3bis} Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l'ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2 [= regola dei 30 giorni]

- se il fornitore offre un prodotto a un prezzo ridotto nel rispetto della regola dei 30 giorni e successivamente lo rimuove temporaneamente dal suo assortimento, quando lo rimetterà in vendita potrà continuare a utilizzare il prezzo comparativo che indicava prima di rimuovere il prodotto dall'assortimento.



3. Obbligo di rendere verosimile (art. 16 cpv. 2 in fine OIP)

→ ² [...]. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.

- Il commerciante deve essere in grado di rendere verosimile, su richiesta dell'autorità cantonale di esecuzione, che le condizioni per l'autocomparazione sono soddisfatte.
- Rendere verosimile non significa dimostrare. Una dichiarazione è considerata verosimile quando l'autorità incaricata di prendere la decisione non è fermamente convinta della sua esattezza, ma la ritiene comunque vera rispettivamente probabile, ammettendo il dubbio. Le ricevute di vendita, le bolle di consegna, i prospetti, i contratti di vendita possono ad esempio servire ad avvalorare l'adempimento.